



**Politecnico
di Torino**

POLITECNICO DI TORINO

C.so Duca degli Abruzzi n° 24 - 10129 TORINO (Italia)

Tel.: +39/(0)11/090-6374 – Fax : +39/(0)11/090-5755 –

PEC: politecnicoditorino@pec.polito.it

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'individuazione di un Operatore Economico con cui concludere, ai sensi dell'art. 54, comma 3, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. – per ciascun lotto – un Accordo Quadro avente ad oggetto “Servizi di supporto specialistico finalizzati alla gestione, manutenzione e sviluppo di sistemi informatici del Politecnico di Torino”

LOTTO 1 - Servizi di supporto specialistico di analisi di processo e progettazione software per l'evoluzione del Sistema informatico della Didattica CIG: 9898392B79 CUI: S00518460019202300051

LOTTO 2 - Servizi di supporto specialistico di sviluppo software per l'evoluzione del Sistema informatico di Ateneo CIG: 9898412BFA CUI: S00518460019202300051

TRA

L'Amministrazione Centrale del Politecnico di Torino (di seguito nominata per brevità anche “Amministrazione”), con sede in Corso Duca degli Abruzzi n. 24, Partita IVA 00518460019, rappresentata dal Dott. Vincenzo Tedesco, nato a Siderno il 16.08.1967, in qualità di Direttore Generale, autorizzato alla firma ai sensi dell'art. 61 comma 2 del Regolamento di Finanza e Contabilità del Politecnico di Torino (**All. 1**), domiciliato ai fini del presente Atto presso la sede del Politecnico di Torino, C.so Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino

E

Il Sig./Dott. _____, nato a _____, residente in _____, nella sua qualità e in veste di _____ della società _____ con sede legale a _____, Partita IVA _____, iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____ (di seguito denominato anche “Affidatario”) e congiuntamente denominate le “Parti”

PREMESSO CHE

- in assenza di convenzioni attive stipulate da CONSIP, dalla centrale di committenza regionale di riferimento (SCR – Piemonte) o da altri Soggetti Aggregatori relative ai servizi oggetto di affidamento, il Politecnico di Torino (nel seguito “Amministrazione”), con Decreto del Direttore Generale n. 1389/2023 del 23.06.2023, ha indetto, ai sensi dell'art. 60, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., una procedura aperta - suddivisa in quattro lotti autonomi, di valore complessivo pari a **€ 3.062.400,00** (oltre IVA, comprensivo dell'opzione di rinnovo) – per l'individuazione di un operatore economico con cui concludere, per ciascun lotto, un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 3, D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii,



avente ad oggetto l'affidamento dei Servizi di supporto specialistico alla gestione, manutenzione e sviluppo di sistemi informativi di Ateneo.

Più precisamente, l'importo massimo spendibile, pari a **€ 1.531.200,00** (al netto dell'IVA e dell'opzione del rinnovo) è così articolato:

Lotto 1: € 699.600,00

Lotto 2: € 831.600,00

L'importo complessivo minimo garantito, pari a **€ 862.400,00** (al netto di IVA e dell'opzione) è invece così ripartito:

Lotto 1: € 286.000,00

Lotto 2: € 576.400,00

- in relazione agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso si evidenzia che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati rilevati i suddetti rischi.
- la procedura è stata svolta ai sensi dell'art. 58 del Codice attraverso la piattaforma telematica di negoziazione U-Buy;
- gli atti di gara (disciplinare di gara e relativi allegati, Capitolato Speciale d'Oneri e relativi allegati) hanno definito in dettaglio i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla procedura, nonché il criterio di aggiudicazione;
- la spesa complessiva trova copertura economica nel budget della Direzione - Infrastrutture Servizi Informatici e Amministrazione Digitale – ISIAD.;
- in data 23.06.2023 il Bando di gara relativo alla procedura aperta è stato inviato per la pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e pubblicato il 28.06.2023 nella Banca dati dell'Unione Europea relativa agli appalti pubblici;
- a seguito dell'espletamento della procedura, aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è risultata aggiudicataria del Lotto ____ la Società _____;
- con Decreto del Direttore Generale n. ____ del ____ è stata dichiarata l'aggiudicazione definitiva ed efficace del Lotto ____ della procedura in favore delle società _____, che ha offerto: _____;
- la Società _____ aggiudicataria del Lotto ____ ha presentato a mezzo di polizza fideiussoria n. _____, rilasciata in data _____, la cauzione definitiva, costituita ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., per un importo di € _____;
- a copertura di tutti i rischi connessi alle attività oggetto di affidamento, la Società ha stipulato la polizza assicurativa n. ____ del _____, rilasciata dalla _____;
- in vista della stipula del presente Accordo quadro sono state acquisite agli atti le dichiarazioni di idoneità tecnico-professionale di cui all'allegato XVII del D.lgs. 81/2008 e le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e di ordine speciale richiesti dalla disciplina di gara;
- la documentazione acquisita ai fini della stipula del presente Accordo Quadro è conservata in originale agli atti dell'Amministrazione e, anche se non materialmente allegata al presente Atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- l'Affidataria ha dichiarato che quanto risulta dal presente Atto, dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara, dal Capitolato Speciale d'Oneri e dai relativi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e, in ogni caso, ha potuto



acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

- il presente Accordo quadro è sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopraggiunta disponibilità delle convenzioni di cui all'art. 26, comma 1, Legge 488/1999.

Tutto ciò premesso e ratificato con l'intesa che la narrativa che precede debba formare parte integrante e sostanziale del presente Atto, tra le parti, nelle rispettive qualità, si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1 Definizioni

Nell'ambito del presente accordo si intende per:

- "Stazione appaltante" (SA) di seguito denominata anche "Amministrazione Contraente" o "Committente" o "Amministrazione": il Politecnico di Torino che ha indetto la procedura di gara per l'individuazione dell'Operatore Economico cui affidare l'Accordo Quadro in relazione a ciascun lotto;
- "Contraente", "Affidatario", "Aggiudicatario", "Impresa" o "Esecutore": l'Operatore Economico cui è affidato l'Accordo Quadro in relazione al singolo lotto;
- "Accordo Quadro" (di seguito denominato anche "contratto normativo" o genericamente "Contratto"): l'accordo concluso tra la Stazione appaltante e l'operatore economico aggiudicatario del singolo lotto, al fine di stabilire le clausole generali dei contratti attuativi che l'Ateneo si riserva di affidare alla Società Aggiudicataria durante il periodo di validità dell'Accordo stesso;
- "Contratto attuativo": il/i contratto/i stipulato/i tra l'Ateneo e l'Affidatario di ciascun lotto contenente l'indicazione, in termini quantitativi e qualitativi, delle prestazioni che l'Amministrazione - previa discrezionale ed insindacabile valutazione del proprio fabbisogno - affida all'Affidatario, in attuazione e nel rispetto di quanto previsto nell'Accordo Quadro e negli atti da esso richiamati;
- "Atti di Gara": l'accezione con la quale si intendono congiuntamente il Bando di gara ("Bando"), il Disciplinare di gara ("Disciplinare") e il Capitolato Speciale Descrittivo ("Capitolato"), con tutti gli allegati e gli altri atti che ne costituiscono parte integrante, ivi compreso lo schema di Accordo Quadro, unitamente a ogni altro atto adottato dal Politecnico nel corso della Procedura.
- "Capitolato Speciale d'Oneri" (di seguito denominato anche "Capitolato") e "Specifiche Tecniche": i documenti costituenti parte integrante e sostanziale del Bando e del Disciplinare, nel quale vengono precisate nel dettaglio, le modalità ed i tempi di esecuzione che l'Operatore Economico affidatario dovrà garantire;
- "Offerta": l'insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di carattere amministrativo, tecnico ed economico, che l'Operatore Economico affidatario ha presentato ai fini della partecipazione alla procedura indetta dal Politecnico di Torino;
- "Codice dei Contratti Pubblici" (di seguito denominato anche "Codice"): il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii.;
- "Responsabile Unico del Procedimento": il soggetto che svolge tutti i compiti relativi alla procedura di affidamento del servizio previsti dal D.lgs. 50/2016 e, in particolare, cura il



corretto svolgimento del servizio e vigila sull'osservanza contrattuale adottando le misure coercitive eventualmente necessarie, ivi compresa l'applicazione delle penali;

- "Direttore dell'Esecuzione del Contratto": il soggetto che ha il compito di controllare la perfetta osservanza da parte dell'Affidatario di tutte le prescrizioni e disposizioni contenute nei documenti contrattuali.

Le espressioni riportate negli Allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi allegati, tranne il caso in cui il contesto delle singole clausole dell'Accordo Quadro disponga diversamente.

Articolo 2

Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro. Costituisce, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto normativo l'Offerta Economica dell'Affidatario allegata al presente atto **(All. 2)**.

Articolo 3

Norme regolatrici e disciplina applicabile

L'assunzione dei servizi di cui al presente Accordo Quadro da parte dell'Affidatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici. In particolare, il presente Accordo Quadro è regolato:

- dal contenuto dell'Accordo Quadro e dei suoi Allegati;
- dalle disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii;
- dalle norme in materia di Contabilità di Stato;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

L'Affidatario, all'atto della firma dell'Accordo Quadro, accetta specificatamente per iscritto, tutte le clausole contenute nelle suddette disposizioni di legge nonché quelle contenute nel Capitolato. Inoltre, tale assunzione implica la perfetta conoscenza di tutte le condizioni locali, ed in generale di tutte le circostanze, di tipo generale e particolare, che possano aver influito sul giudizio dell'Affidatario circa la convenienza ad assumere l'appalto, anche in relazione alle prestazioni da rendere ed ai prezzi offerti. L'assunzione dell'affidamento implica il pieno rispetto degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza.

L'Affidatario è tenuto ad osservare le istruzioni e gli ordini impartiti dal Politecnico e in particolare:

- leggi, regolamenti, disposizioni vigenti e di successiva emanazione, emanate durante l'esecuzione delle prestazioni, a titolo esemplificativo, relative alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, all'assunzione della manodopera locale, l'invalidità e la vecchiaia.



- leggi e norme vigenti sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza del luogo di lavoro e nei cantieri.

Articolo 4

Oggetto

Il presente Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di esecuzione delle prestazioni oggetto dei singoli contratti attuativi che l'Amministrazione stipulerà con l'Affidatario.

Con il presente Contratto normativo l'Affidatario si obbliga nei confronti del Politecnico a erogare i servizi oggetto del presente Atto nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Oneri (e relativi allegati) e alle condizioni definite nell'Offerta tecnica ed economica.

Articolo 5

Servizi oggetto del presente Accordo Quadro

L'appalto ha per oggetto l'Affidamento dei "Servizi di supporto specialistico finalizzati alla gestione, manutenzione e sviluppo di sistemi informatici del Politecnico di Torino"

LOTTO 1 - Servizi di supporto specialistico di analisi di processo e progettazione software per l'evoluzione del Sistema informatico della Didattica CIG: 9898392B79 CUI: S00518460019202300051

LOTTO 2 - Servizi di supporto specialistico di sviluppo software per l'evoluzione del Sistema informatico di Ateneo CIG: 9898412BFA CUI: S00518460019202300051

Articolo 6

Durata e valore stimato dell'Accordo

L'importo massimo spendibile, presunto e non garantito, è pari a € _____ (indicare l'importo massimo previsto per il lotto di riferimento, al netto dell'Iva e dell'opzione di rinnovo) ed è rappresentativo della sommatoria degli importi stimati degli appalti specifici che l'Ateneo potrà affidare all'Aggiudicataria del Lotto _____, mediante contratti attuativi, durante il periodo di durata dell'Accordo quadro.

La stima del massimo spendibile è stata effettuata in ragione della previsione del fabbisogno massimo presunto dei servizi ed è stata determinata al meglio delle possibilità e conoscenze attuali sulle necessità dei servizi, nell'arco temporale di durata dell'Accordo Quadro; pertanto, detta stima non è in alcun modo impegnativa e vincolante per il Politecnico che non è quindi obbligato a richiedere l'esecuzione integrale delle prestazioni correlate all'importo massimo spendibile, rispetto al quale non sussiste garanzia alcuna di completa fruizione.

L'importo complessivo minimo garantito è pari a € 862.400,00 (al netto di IVA e dell'opzione) così ripartito:

Lotto 1: € 286.000,00

Lotto 2: € 576.400,00

Il presente Accordo ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di effettivo inizio delle attività.



Il Politecnico si riserva la facoltà di rinnovare l'Accordo Quadro per ulteriori 18 (diciotto) mesi. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.

La durata del presente Accordo in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure indette per l'individuazione del nuovo contraente, ma comunque per un periodo massimo di 6 (sei) mesi. In tal caso il Contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Articolo 7

Modalità di conclusione dei singoli contratti attuativi

I singoli contratti attuativi saranno stipulati dall'Amministrazione a mezzo di scrittura privata, previa ed insindacabile valutazione del proprio fabbisogno, nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato e nei relativi allegati e nell'offerta presentata dall'Affidatario.

In relazione a ciascun appalto specifico è ammessa l'anticipazione del prezzo, pari al 20% del valore del singolo contratto attuativo, da corrispondere all'Affidatario entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

Ai sensi dell'art. 35, co. 18 del D.lgs. 50/2016, l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. L'affidatario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.

I Servizi oggetto dei Contratti attuativi non è affidata all'Affidatario in via esclusiva; l'Amministrazione potrà affidare le forniture e i servizi ad esse connessi anche a soggetti terzi, diversi dall'Aggiudicatario, ma solo in rapporto al soddisfacimento di particolari ed eccezionali bisogni ed esigenze che si verificassero nel corso dell'esecuzione del Contratto, o qualora l'affidatario comunichi l'impossibilità di evadere gli ordini e/o eseguire le prestazioni nei termini e nei modi richiesti (anche per motivi dovuti a vincoli commerciali) dal Capitolato Speciale d'Oneri e relativi allegati.

La durata dei singoli contratti attuativi decorre dalla data della loro sottoscrizione ovvero, nel caso di esecuzione anticipata, dalla data di avvio dell'esecuzione, risultante dal relativo verbale di avvio.

Articolo 8

Modalità di esecuzione dei servizi

Le attività oggetto del presente Accordo Quadro devono essere fornite nell'ambito delle funzionalità definite nel C.S.O. e potranno essere estese alle nuove funzionalità realizzate nell'ambito dell'esecuzione del presente Accordo. Entro la data prevista per l'avvio di ciascun Contratto Attuativo, l'Affidatario dovrà disporre delle risorse necessarie per garantire l'attivazione del servizio e l'immediata operatività delle figure professionali proposte in sede di offerta, o loro sostituti con le modalità previste dal capitolato speciale. In caso di ritardo nell'avvio dell'esecuzione, il Politecnico applicherà le penali previste dal C.S.O., fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.



Articolo 9

Coordinatore dell'Affidatario

Il Coordinatore - responsabile del servizio – che, nell'ambito dell'affidamento in oggetto competerà il ruolo di interlocutore con il Politecnico di Torino per ogni questione inerente l'esecuzione dello stesso, è il Sig. _____.

Il Coordinatore rappresenta ad ogni effetto il Contraente in tutte le attività attinenti all'esecuzione contrattuale, ivi compresi la supervisione e il coordinamento delle attività amministrative, la pianificazione e la gestione delle prestazioni contrattuali, la soluzione delle criticità, la risoluzione dei disservizi e la gestione dei reclami da parte del Committente, il monitoraggio dell'andamento dei livelli di servizio per tutto il periodo di efficacia contrattuale, l'implementazione di tutte le azioni necessarie a garantire l'esatta esecuzione delle prestazioni.

Il Politecnico si rivolgerà direttamente al Coordinatore per ogni informazione o problema che dovesse sorgere durante l'esecuzione del servizio. Tutte le comunicazioni formali trasmesse all'attenzione del Referente si intenderanno validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge. Quanto dichiarato e sottoscritto dal Coordinatore sarà considerato dal Politecnico come dichiarato e sottoscritto in nome e per conto dell'Affidatario.

Il Coordinatore ha l'obbligo di reperibilità mediante telefono cellulare al numero _____ (dal Lunedì al Venerdì, dalle ore _____ alle ore _____) e deve regolarmente aggiornare il Responsabile del Procedimento e il Direttore dell'Esecuzione sullo svolgimento del servizio.

Articolo 10

Condizioni di erogazione dei servizi e limitazione di responsabilità

Nei prezzi espressi dall'Affidatario e nei corrispettivi corrisposti allo stesso dal Committente, s'intendono interamente compensate le spese generali e gli utili dell'Affidatario, le assicurazioni e tutti gli oneri accessori che lo stesso dovrà sostenere anche se non esplicitamente indicati nel Capitolato, ivi comprese eventuali spese di trasferta sul territorio nazionale, necessari per assicurare la perfetta esecuzione del servizio. I prezzi offerti s'intendono fissati dall'Affidatario in base a calcoli di propria assoluta convenienza per cui il medesimo ne assume tutti i rischi.

Pertanto, nessun compenso potrà essere richiesto dall'Affidatario per prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dei servizi appaltati, anche se non esplicitamente specificati nel CSO.

L'Affidatario garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo e/o dei singoli Contratti attuativi.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche descritte nella documentazione di gara oltre che nell'offerta tecnica dell'Affidatario. In ogni caso, l'Affidatario si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del presente Atto.



Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dei Contratti, resteranno ad esclusivo carico dell'Affidatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, per la cui determinazione si applicherà la tariffa giornaliera prevista a base di gara per le figure professionali proposte, al netto del ribasso unico percentuale offerto.

L'Affidatario non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti del Politecnico o, comunque, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Affidatario ogni relativa alea.

L'Affidatario si impegna espressamente a garantire e tenere indenne il Politecnico da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

L'Affidatario prende atto ed accetta che i servizi oggetto dell'Accordo dovranno essere prestati con continuità, anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici del Politecnico.

Articolo 11

Oneri a carico dell'Amministrazione Committente

Il Politecnico di Torino svolgerà le funzioni di propria competenza in sinergia e collaborazione con il Coordinatore del servizio e gli operatori dell'Affidatario assegnati ai servizi ai fini di sviluppare un proficuo rapporto tra le parti.

Sono a carico del Politecnico:

- a) la messa a disposizione dei locali a titolo gratuito e degli arredi e attrezzature in essi collocati per l'erogazione dei servizi;
- b) la messa a disposizione di postazioni di lavoro per le figure professionali impiegate per l'esecuzione dei singoli contratti attuativi.
- c) il servizio di pulizia e gli interventi di manutenzione degli spazi destinati ai servizi sono, così come utenze (energia elettrica, condizionamento, raffreddamento).

Articolo 12

Oneri a carico dell'Affidatario

L'Affidatario è responsabile della custodia e del corretto utilizzo degli spazi ove si svolgeranno i servizi e di tutto quanto in esso contenuto, sia di sua proprietà che di proprietà del Politecnico di Torino. Il personale dell'Affidatario dovrà accedere alle strutture solo in orario di lavoro e per l'erogazione dei servizi e dovrà garantire che non accedano alle strutture persone estranee e non aventi titolo, a eccezione degli incaricati del servizio di pulizia, della manutenzione e controllo del Politecnico di Torino.

Sono a totale carico dell'Affidatario le attrezzature, le strumentazioni e i materiali di vario genere necessari alla gestione e al coordinamento aziendale del personale come, a titolo esemplificativo e non esaustivo: cellulari, mezzi di trasporto, sistemi di rilevazione delle presenze del personale in servizio, cartellini di riconoscimento, etc.

L'Affidatario garantisce che tutte le risorse impiegate per l'erogazione dei servizi - sia in fase di presa in carico, sia durante la fornitura stessa in caso di integrazioni e/o sostituzioni - posseggano i requisiti dichiarati in sede di offerta (minimi e premiali); altresì si impegna a garantire la continuità dei servizi oggetto dell'affidamento provvedendo alle opportune



sostituzioni o integrazioni del proprio personale che dovesse dimostrarsi insufficiente o inadeguato, anche per assenze a qualunque titolo.

Nel caso di sostituzione delle figure professionali impiegate nell'esecuzione dei servizi, l'Affidatario è tenuto al rispetto di quanto previsto all'art. 35 del Capitolato Speciale d'Oneri, cui si rinvia.

L'attività dell'Affidatario non dovrà causare ritardi o rallentamenti nell'organizzazione del lavoro del Politecnico al di là di quelli strettamente connessi al tipo di attività da prestare, tenuto conto in particolare dello specifico interesse del Politecnico.

L'Affidatario deve adottare tutti gli accorgimenti idonei a garantire l'incolumità delle persone presenti sul luogo di lavoro ed anche per evitare danni a beni pubblici e privati, osservando tutte le norme e prescrizioni tecniche in vigore, nonché quelle che dovessero essere eventualmente emanate nel corso di esecuzione dei servizi.

L'Affidatario è tenuto ad assumere gli obblighi previsti dalla disciplina di gara, cui si rinvia.

In particolare, l'Affidatario è tenuto:

- ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto all'art. 19 del Capitolato;
- a rispettare gli obblighi di riservatezza di cui all'art. 23 del Capitolato;
- ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento del Politecnico di Torino". La violazione di detti obblighi costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 11 lett. o) del Capitolato.

Articolo 13

Prevenzione, sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

L'Affidatario è tenuto al rispetto del D.lgs. 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e in caso di emergenza dovrà intervenire, in coerenza con quanto previsto dal Piano di Emergenza del luogo di esecuzione, con personale appositamente formato in materia.

Si precisa che, con riferimento alle disposizioni contenute nel D.lgs. 81/08, nell'appalto in oggetto non sussistono rischi da interferenze che richiedano misure preventive e protettive supplementari rispetto a quelle misure di sicurezza, a carico dell'impresa, connesse ai rischi derivanti dalla propria attività. In ogni caso le Parti, per il tramite dei rispettivi servizi di prevenzione e protezione, attueranno azioni di coordinamento per la risoluzione di eventuali problematiche di sicurezza connesse con le prestazioni oggetto di affidamento.

Il Politecnico si fa carico di fornire all'Affidatario i Piani di Emergenza ed Evacuazione degli edifici ove si svolgono i servizi. L'aggiudicatario è tenuto ad applicare quanto previsto nei suddetti Piani ed a comunicare all'Ateneo eventuali motivi che non li rendessero applicabili. L'Affidatario deve garantire, obbligatoriamente ed entro 20 giorni dalla data di inizio del servizio, lo svolgimento dei corsi previsti ai punti d) ed e) del successivo Art. 38 – Servizi di base, presentando alla Stazione Appaltante l'elenco del proprio personale che ha sostenuto i corsi.



Durante lo svolgimento dei servizi il personale dovrà portare ben visibile una tessera di riconoscimento, corredata da fotografia, in conformità a quanto previsto dall'art. 18, comma 1, lett. u), del D.lgs. n. 81/2008.

Articolo 14

Controlli, Inadempienze e penali

Il Committente ha diritto di procedere, anche senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune o anche in contraddittorio, a verifiche e controlli volti ad accertare la regolare esecuzione dei servizi e l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte.

A fronte di eventuali inadempienze rilevate nell'esecuzione dei servizi, il Committente provvede a notificare all'Affidatario l'accertamento delle stesse e ad applicare le penali dettagliate nelle specifiche tecniche dei singoli lotti, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

Per l'applicazione delle penali si procede, anche a mezzo email, alla contestazione all'Affidatario del relativo inadempimento contrattuale da parte del Responsabile del Procedimento. Entro il limite di 3 (tre) giorni successivi a detta comunicazione, l'Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, il Politecnico, nel caso non abbia ricevuto alcuna giustificazione, oppure, se ricevuta non la ritenga fondata, procede discrezionalmente all'applicazione delle penali e, in ogni caso, all'adozione di ogni determinazione ritenuta opportuna.

Le penali sono applicate mediante ritenuta sul primo pagamento utile al verificarsi della contestazione, previa emissione di nota di credito da parte dell'Affidatario o, in alternativa, mediante prelievo a valere sulla cauzione definitiva.

In caso di reiterate irregolarità o di gravi ritardi nell'esecuzione dei singoli contratti attuativi o qualora l'ammontare complessivo delle penali raggiunga il 10% del valore complessivo dell'accordo quadro del lotto di riferimento, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere l'accordo quadro ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, con riserva di risarcimento del danno ulteriore.

Articolo 15

Modifiche dei servizi e variazioni

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

Il Politecnico di Torino si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente il servizio oggetto del presente appalto, in base a proprie motivate esigenze funzionali, quali, a titolo meramente esemplificativo, l'esecuzione di lavori di modifica o straordinaria manutenzione dei locali o degli impianti non rinviabili o altre motivate ragioni.

In tal caso, per tutto il periodo di sospensione del servizio, l'Affidatario non avrà nulla a pretendere.

L'interruzione dei servizi, secondo motivata decisione dell'Amministrazione, comporterà comunque il diritto dell'Affidatario ad ottenere il pagamento del corrispettivo per i servizi effettivamente resi fino al momento dell'interruzione.



Articolo 16

Sospensioni ed interruzioni dei servizi

L'Affidatario non può sospendere i servizi in virtù di decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione.

L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'Affidatario costituisce inadempimento contrattuale, con conseguente diritto dell'Amministrazione di procedere alla risoluzione del contratto per colpa. In tal caso, l'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di procedere nei confronti dell'Affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti sia dalla sospensione delle prestazioni che dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Amministrazione e conseguenti a quelli derivanti da un nuovo ed eventuale rapporto contrattuale con altri operatori economici.

Nel caso di sospensione del servizio, determinata da causa improvvisa di forza maggiore, in nessun modo imputabile a responsabilità, diretta o indiretta, dell'Affidatario, qualora detta sospensione sia comunicata e giustificata tempestivamente per iscritto al RUP, dando prova dell'impossibilità dell'esecuzione del servizio, non si procederà alla risoluzione contrattuale o all'applicazione di penali.

In ogni caso la Stazione Appaltante non sarà tenuta a pagare quanto corrisponde al valore del mancato servizio.

Articolo 17

Continuità dei servizi

L'Affidatario si impegna a garantire la continuità dei servizi oggetto dell'appalto provvedendo alle opportune sostituzioni o integrazioni del proprio personale che dovesse dimostrarsi insufficiente o inadeguato, anche per assenze a qualunque titolo.

Nulla è dovuto all'Affidatario in caso di mancata prestazione del servizio, anche se ciò fosse causato da scioperi dei propri dipendenti o altre legittime cause di impedimento per forza maggiore. Le vertenze sindacali che coinvolgano l'Affidatario e i suoi dipendenti devono rispettare pienamente le leggi vigenti in materia.

È fatta salva l'applicazione delle eventuali penalità previste nel presente capitolato qualora ne ricorrano i presupposti.

Articolo 18

Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

Con la stipula del presente contratto normativo ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo contratto attuativo, l'Affidatario ha costituito la cauzione definitiva indicata in premessa. Tale cauzione è vincolata per tutta la durata dell'Accordo Quadro e comunque di tutti i contratti attuativi da esso derivanti.

La cauzione definitiva si intende prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'Affidatario, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli contratti attuativi.

La garanzia opera a far data dalla sottoscrizione del presente Accordo e nel limite dell'importo massimo dallo stesso previsto.



La garanzia opera per tutta la durata dei singoli contratti attuativi e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti e dal contratto normativo; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle singole strutture aderenti all'accordo, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Affidatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte del Politecnico.

Articolo 19

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

L'Affidatario è responsabile per i danni che possono capitare a persone e cose, in relazione all'affidamento. A tal fine, ha prestato la polizza assicurativa richiamata in premessa, conformemente a quanto previsto all'art. 6 del Capitolato, cui si rinvia.

Articolo 20

Corrispettivi contrattuali

Nei prezzi espressi dall'Impresa Aggiudicataria e nei corrispettivi corrisposti alla stessa s'intendono interamente compensati tutti gli oneri previsti per la mano d'opera occorrente, tutto quanto occorre per il funzionamento dei mezzi, le imposte di ogni genere nessuna esclusa, le spese generali, l'utile dell'impresa e quant'altro possa occorrere per eseguire le prestazioni in maniera compiuta e a perfetta regola d'arte.

Sono altresì compresi nel corrispettivo contrattuale tutti gli oneri e gli obblighi derivanti all'Affidatario dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti.

Sono a carico dell'Affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri (ivi compresi gli oneri doganali, le commissioni bancarie o altra spesa dovuta inerente al trasferimento del pagamento del corrispettivo contrattuale), i rischi e le spese relative alle forniture e ai servizi accessori, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio, di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Nessun onere aggiuntivo, salvo ove espressamente previsto nel Capitolato, potrà essere richiesto dall'Affidatario all'Ateneo per imballaggio, spedizione, cambio o altro.

I corrispettivi contrattuali sono determinati a proprio rischio dall'Affidatario in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi e invariabili non essendo prevista alcuna modifica delle condizioni economiche offerte in sede di gara (percentuale di sconto).

Resta inteso che i predetti corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale e gli stessi sono dovuti unicamente all'Affidatario.

Articolo 21

Prezzi e modalità di fatturazione



In attuazione di quanto disposto dall'art. 113 bis, comma 3, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'Affidatario provvederà all'emissione della fattura a seguito della trasmissione da parte del Responsabile Unico del Procedimento del certificato di pagamento conseguente alla positiva verifica di conformità della fornitura.

In base al combinato disposto dell'art. 1, comma 209 della L. 244/2007, dell'art. 6, comma 3 del Decreto MEF 55/2013 e dell'art. 25, comma 1 del D.L. 66/2014, la fatturazione nei confronti del Politecnico di Torino deve essere effettuata esclusivamente in formato elettronico, se trattasi di operatore nazionale, secondo le modalità previste dal Sistema di Interscambio appositamente realizzato dall'Agenzia delle Entrate e da SOGEI: tutte le informazioni necessarie per operare secondo le predette modalità sono disponibili all'indirizzo internet www.fatturapa.gov.it.

Il Codice Identificativo Univoco dell'Ufficio attribuito all'Amministrazione centrale del Politecnico di Torino, indispensabile per la trasmissione delle fatture elettroniche attraverso il predetto Sistema di Interscambio, è il seguente: **LDUOKT**.

Con riferimento al regime IVA, si precisa che il Politecnico di Torino rientra nel campo di applicazione del Decreto del Ministero dell'Economia 23.01.2015: le fatture di cui al presente paragrafo dovranno pertanto essere emesse in regime di scissione dei pagamenti (cd. Split Payment) e recare la relativa annotazione.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato mediante bonifico bancario a 30 giorni data ricevimento fattura, fatte salve le tempistiche necessarie per le verifiche di regolarità contributiva e fiscale previste dalla vigente normativa.

In caso di riscontrata inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applica l'art. 30, c. 5, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto saranno registrati sul conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla presente commessa pubblica. I relativi pagamenti saranno effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Articolo 22

Certificato di verifica di conformità

Il Responsabile Unico Del Procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dell'Esecuzione del Contratto ed emette il certificato di regolare esecuzione se accerta che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di affidamento.

All'esito positivo della verifica di conformità, e comunque non oltre il novantesimo giorno dalla sua esecuzione, il Responsabile Unico del Procedimento rilascia il certificato di regolare esecuzione.

Nel caso di difformità delle prestazioni o parti di esse alle specifiche tecniche minime contrattuali e/o alle pattuizioni concordate in sede di affidamento, il Politecnico potrà richiedere all'Affidatario di eliminare a proprie spese – entro il termine di 15 giorni - le difformità riscontrate, fatto salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'Affidatario e la risoluzione del contratto.



Articolo 23

Inadempienze e penali

L'affidatario riconosce al Committente il diritto di procedere, anche senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune o anche in contraddittorio, a verifiche e controlli volti ad accertare la regolare esecuzione dei servizi e l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte.

A fronte di eventuali inadempienze rilevate nell'esecuzione dei servizi, il Committente provvede a notificare all'Affidatario l'accertamento delle stesse e ad applicare le penali come dettagliato nelle specifiche tecniche dei singoli lotti.

Per l'applicazione delle penali si procede, anche a mezzo email, alla contestazione all'Affidatario del relativo inadempimento contrattuale da parte del Responsabile del Procedimento. Entro il limite di 3 (tre) giorni successivi a detta comunicazione, l'Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, il Politecnico, nel caso non abbia ricevuto alcuna giustificazione, oppure, se ricevuta non la ritenga fondata, procede discrezionalmente all'applicazione delle penali e, in ogni caso, all'adozione di ogni determinazione ritenuta opportuna.

Le penali sono applicate mediante ritenuta sul primo pagamento utile al verificarsi della contestazione, previa emissione di nota di credito da parte dell'Affidatario o, in alternativa, mediante prelievo a valere sulla cauzione definitiva.

In caso di reiterate irregolarità o di gravi ritardi nell'esecuzione dei singoli contratti attuativi o qualora l'ammontare complessivo delle penali raggiunga il 10% del valore complessivo dell'accordo quadro del lotto di riferimento, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere l'accordo quadro ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, con riserva di risarcimento del danno ulteriore.

Articolo 24

Diffida ad adempiere e Risoluzione di Diritto del Contratto

Nel caso di difformità delle prestazioni oggetto del contratto rispetto a quanto richiesto, la Stazione appaltante ha la facoltà di rifiutare la prestazione e di intimare di adempiere alle prestazioni pattuite, a mezzo di lettera raccomandata/PEC, fissando un termine perentorio non superiore a 15 giorni entro il quale l'Affidatario si deve conformare alle indicazioni ricevute. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il Contratto è risolto di diritto.

Nel caso di inadempienze gravi o ripetute, la Stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il Contratto, a mezzo di lettera raccomandata/PEC, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno dell'Impresa Affidataria e l'applicazione delle penali già contestate.

In ogni caso, il Politecnico non corrisponderà alcun compenso per le prestazioni non eseguite o non eseguite esattamente.

La risoluzione comporta altresì il risarcimento da parte dell'Affidatario dei maggiori danni subiti dal Politecnico.

Il Politecnico comunicherà all'Autorità Nazionale Anticorruzione le violazioni contrattuali riscontrate in fase di esecuzione del contratto da parte dell'Affidatario, di cui sia prevista la segnalazione dalla Determinazione AVCP n. 1/2008.



Articolo 25

Clausola risolutiva espressa

L'Accordo Quadro è risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- b) situazione di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta, di concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore;
- c) manifesta incapacità nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, violazione delle prescrizioni minime previste nel presente capitolato e nell'offerta presentata in fase di gara;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza del lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché ai contratti collettivi di lavoro;
- e) subappalto non autorizzato della prestazione;
- f) cessione totale o parziale del contratto;
- g) quando l'ammontare delle penali applicate nei confronti dell'Affidatario superi il 10% dell'importo contrattuale;
- h) mancata reintegrazione della cauzione definitiva nel termine indicato dal Politecnico;
- i) ingiustificata interruzione o sospensione del servizio/fornitura per decisione unilaterale dell'Appaltatore;
- j) DURC irregolare per due volte consecutive durante il periodo dell'esecuzione contrattuale;
- k) violazione degli obblighi di tutela dei dati e riservatezza, di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali;
- l) qualora l'Appaltatore risulti destinatario di provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze previsti dalla normativa antimafia, ovvero di pendenze di procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero di condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- m) qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa;
- n) In tutti i casi in cui, in violazione di quanto prescritto dall'art. 3 della legge 136/2010 e dall'art. 7, c. 1, lett. a del D. L. 187/2010, le transazioni finanziarie relative al contratto siano state effettuate senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- o) in caso di gravi ed accertate violazioni del Codice di Comportamento del Politecnico di Torino;
- p) in caso di mancata tempestiva stipulazione del contratto e in caso di tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso, qualora imputabili all'operatore economico;



- q) in tutti gli altri casi previsti dalla disciplina di gara, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.

Resta salva ed impregiudicata la possibilità per il Politecnico di Torino di procedere alla risoluzione dell'Accordo Quadro, anche al di fuori delle ipotesi qui previste, in caso di gravi ed oggettive inadempienze da parte del Fornitore, oltre che nei casi espressamente previsti dall'art. 108 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

In caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4 – ter, del D.lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Stazione appaltante procederà ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di liquidazione giudiziale si applica la disciplina prevista dall'art. 48, c. 17 e 18 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Ove si proceda alla risoluzione del contratto per fatto imputabile all'Affidatario, sarà riconosciuto a quest'ultimo unicamente l'ammontare relativo alla parte della fornitura eseguita in modo completo ed accettata dall'Amministrazione, decurtato delle penali applicabili e degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, determinati anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altro operatore economico la fornitura ove non sia stato possibile procedere all'affidamento ai sensi dell'articolo 110, c.1.

L'Impresa dovrà in ogni caso risarcire il Politecnico di Torino per qualsiasi danno diretto o indiretto che possa comunque derivare dal suo inadempimento.

Articolo 26

Risoluzione del contratto per sopravvenienza di Convenzioni Consip e/o SCR- Piemonte

Il Politecnico, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del DL n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ha il diritto di recedere in qualsiasi tempo dall'Accordo Quadro, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche, tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo.

Articolo 27

Esecuzione in danno

Nel caso di inadempienze gravi o ripetute o in caso - eccettuati i casi di forza maggiore - di omissione ovvero di sospensione anche parziale, da parte dell'Affidatario, dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Politecnico, dandone opportuna comunicazione,



potrà sostituirsi all'Affidatario nell'esecuzione delle prestazioni ovvero potrà avvalersi di soggetto terzo in danno e spese dell'Affidatario, oltre ad applicare le previste penali.

Articolo 28

Disdetta del contratto da parte dell'Affidatario

Qualora l'Affidatario intenda disdire l'Accordo Quadro prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, la Stazione Appaltante si riserva di trattenere senz'altro, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altro Affidatario a titolo di risarcimento danni.

In questo caso nulla è dovuto all'Affidatario per gli eventuali investimenti messi in atto per l'attivazione del contratto.

Articolo 29

Divieto di cessione del contratto e dei crediti

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'articolo 106, comma 13, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Articolo 30

Recesso del Politecnico di Torino

Il Politecnico può recedere dal contratto in qualunque tempo, secondo quanto previsto dall'art. 109, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., cui si rinvia.

Articolo 31

Tracciabilità dei flussi finanziari

Tutti i movimenti finanziari relativi all'affidamento in oggetto devono essere registrati sul/i conto/i corrente/i bancario/i (e/o postale) dedicato, anche in via non esclusiva, alla presente commessa pubblica.

I relativi pagamenti saranno effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'Affidatario ha assunto gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. e sanzionati dall'art. 6 della medesima legge e ha comunicato il conto corrente bancario (e/o postale) dedicato, non in via esclusiva, alla Commessa:

Società _____

1) C/C n. _____

L'Affidatario è altresì tenuto a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il Politecnico risolverà il contratto qualora l'Affidatario non esegua le transazioni nel rispetto della legge 136/2010 e ss.mm.ii.

Articolo 32

Subappalto



In relazione all'affidamento di cui al presente contratto, il subappalto è ammesso, previa autorizzazione del Politecnico, in conformità a quanto previsto all'art. 7 del Capitolato Speciale d'Oneri, cui si rimanda.

Oppure

Non avendo l'Affidatario indicato nell'istanza di partecipazione la volontà di subappaltare, né precisato le parti delle prestazioni oggetto del subappalto, in conformità a quanto disposto dall'art. 105, comma 4 del D. Lgs. 50/2016, non è ammesso il ricorso al subappalto.

Articolo 33

Foro competente

Per tutte le controversie relative alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto che non dovessero risolversi in via bonaria è competente esclusivamente il Foro di Torino, salva la giurisdizione del Giudice Amministrativo.

Le parti si impegnano ad esperire ogni iniziativa utile per addivenire ad un'equa e ragionevole composizione dell'eventuale vertenza, prima di adire le vie legali.

Articolo 34

Trattamento dei dati personali

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR").

Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i "dati personali" forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente contratto verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse allo stesso.

Il Politecnico di Torino è Titolare del trattamento dei dati personali secondo le norme vigenti e per le finalità connesse all'appalto.

L'Affidatario sarà nominato Responsabile del trattamento, per tutte le attività svolte per conto dell'Ateneo che comportino trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 28 del GDPR, pertanto è tenuto a:

- a) trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento;
- b) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- c) adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'art. 32 del GDPR in tema di sicurezza del trattamento;
- d) rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 del GDPR per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;
- e) tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;



- f) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
- g) su scelta del Titolare del trattamento, cancellare o restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
- h) mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi dell'art. 28 del GDPR e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;
- i) tenere un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del titolare;
- j) informare, tempestivamente, il Titolare (inviando una comunicazione a mezzo PEC all'indirizzo ciso@pec.polito.it) di ogni violazione della sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso non autorizzato ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, ed a prestare ogni necessaria collaborazione al Titolare in relazione all'adempimento degli obblighi sullo stesso gravanti di notifica delle suddette violazioni all'Autorità ai sensi dell'art. 33 del GDPR o di comunicazione della stessa agli interessati ai sensi dell'art. 34 del GDPR.

La comunicazione al Titolare conterrà almeno le seguenti informazioni:

1. la natura della violazione dei dati personali;
 2. la categoria degli interessati;
 3. contatto presso cui ottenere più informazioni;
 4. interventi attuati o che si prevede di attuare.
- k) rispettare quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i e dalla normativa che verrà emanata in attuazione al GDPR.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Committente ha la facoltà di risolvere di diritto il contratto stipulato, fermo restando il risarcimento da parte dell'Affidatario, di tutti i danni derivanti.

I dati di contatto delle Parti ai fini del presente articolo sono i seguenti:

- per l'Ateneo, il Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Torino, con sede in C.so Duca degli Abruzzi, n. 24, 10129 Torino, nella persona del Rettore. I dati di contatto del Titolare sono PEC: politecnicoditorino@pec.polito.it, per informazioni e chiarimenti: privacy@polito.it. Il responsabile della protezione dei dati del Politecnico è contattabile a: dpo@polito.it;
- per l'Affidatario il Responsabile del trattamento dei dati è _____ con sede in _____, nella persona di _____. I dati di contatto del Responsabile sono PEC: _____; _____ per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il numero _____.



**Politecnico
di Torino**

Articolo 35

Spese contrattuali, imposte e tasse

Il presente Contratto, debitamente sottoscritto in forma elettronica, è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5, comma 2, e 39 del DPR 26 aprile 1986, n. 131, e art. 1, lettera b) della Tariffa Parte II del medesimo decreto.

Sono a totale carico dell'Affidatario tutte le spese e gli oneri, presenti e futuri, anche a carattere fiscale, relativi e conseguenti al presente Atto, nessuno escluso.

Il presente contratto è altresì soggetto all'imposta di bollo sin dall'origine. A norma dell'art. 15 D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, l'imposta di bollo sul presente Contratto verrà assolta dal Politecnico di Torino in modalità virtuale sulla base della propria autorizzazione n.5 del 2012 rilasciata dall'AdE Ufficio Territoriale di Torino 1 dal 01 gennaio 2013, protocollo n. 167908/2012.

Articolo 36

Clausola finale

Il presente Atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente, nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.

Articolo 37

Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Atto si rimanda al Capitolato Speciale d'Oneri e relativi allegati, alle norme del Codice Civile e alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia.

Articolo 38

Documenti allegati

Sono materialmente allegati al presente Atto lo stralcio del Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Politecnico di Torino **(All.1)** e l'Offerta Economica dell'Affidatario **(All. 2)**.

Per il Politecnico di Torino

Il Direttore Generale
Dott. Vincenzo Tedesco

Per l'Affidatario
